



NOTA ESPLICATIVA SULLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE TRIENNALE

La relazione triennale sull'attività scientifica dei professori e dei ricercatori universitari è stata istituita dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. In particolare l'art. 18 del succitato decreto presidenziale prevede che *«Il professore universitario che abbia conseguito la nomina ad ordinario è tenuto a presentare ogni tre anni, al consiglio della Facoltà a cui appartiene, una relazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del triennio stesso corredata della relativa documentazione. Tali atti devono essere depositati presso l'Istituto di appartenenza e resi consultabili. Il Consiglio di Facoltà dà atto dell'avvenuta presentazione della relazione e ne riferisce nel rapporto annuale sullo stato della ricerca da inviare anche al senato accademico, che ne terrà conto in sede di parere sulla ripartizione dei fondi a disposizione dell'ateneo per la ricerca»*. Gli artt. 23 e 33 del D.P.R. 382/1980 estendono l'obbligo della presentazione della relazione triennale ai professori associati ed ai ricercatori di ruolo.

L'art. 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha attribuito alla relazione triennale la funzione di strumento di rendicontazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte dal docente nel periodo oggetto di valutazione ai fini del conseguimento dello scatto stipendiale di cui all'art. 8 della medesima legge.

La decorrenza dell'obbligo della presentazione della relazione triennale, collegato all'assunzione in servizio di ciascun docente, unitamente al blocco della progressione economica dal 01.01.2011 al 31.12.2015, hanno fatto sì che la maturazione del diritto alla presentazione della domanda per lo scatto stipendiale possa non coincidere con l'insorgenza dell'obbligo di presentare la relazione (ad esempio il professore assunto in servizio il 01.11.2009 matura l'obbligo di presentare la relazione triennale il 01.11.2018 e il diritto allo scatto in data 01.11.2019).

Questo sfasamento temporale sarà ancora più evidente a partire dal 2020, quando il diritto alla richiesta dello scatto ritornerà ad avere cadenza biennale.

A questo riguardo il MIUR ha precisato che la relazione che i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare ai fini della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale e dell'attribuzione dello scatto triennale, di cui all'articolo 8 della Legge n. 240/2010, deve riguardare l'attività svolta nel triennio/biennio immediatamente precedente la maturazione del diritto all'attribuzione dello scatto e non l'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel triennio/biennio successivo all'ultima relazione presentata.